

Deliberazione Nr. 44
in data 03-04-2020



ORIGINALE

COMUNE DI FICAROLO
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI UFFICI.**

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

Il SINDACO
Pigaiani Fabiano

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art
21 del D.Lgs.n.82 del 2005

Il Segretario Comunale
Prandini Gino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art
21 del D.Lgs.n.82 del 2005

N. Reg. Pubbl.
Questa deliberazione viene pubblicata
all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
dal
al
Li

Il Segretario Comunale
Prandini Gino

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,
visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la suesesa deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA

Il Firmatario dell'Esecutività
EMANUELA RIBERTO

Il giorno **tre** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventi** alle ore **00:00**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocato nelle forme e nei modi di legge.

Eseguito l'appello, risultano presenti

Pigaiani Fabiano	Presente
MONESI ENRICO	Presente
CESTARI LAURA	Assente

Presenti	2
Assenti	1

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **Pigaiani Fabiano** nella sua qualità di **SINDACO**
- Assiste il Segretario Comunale **Prandini Gino**

Oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI UFFICI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Decreto n. 6 del 23 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante disposizioni di sospensione di tutte le attività commerciali ritenute non indispensabili e quelle per le quali si ritiene necessaria l'apertura degli esercizi;
- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 recante disposizioni per la ripartizione delle risorse assegnate ai Comuni per la solidarietà alimentare;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 con la quale vengono illustrati i criteri di ripartizione delle risorse per la solidarietà alimentare e le somme che venivano stanziate per i vari Comuni demandando all'ufficio del Servizio Sociale di ciascun Comune l'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

CONSIDERATO che, sulla base dell'Allegato 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, al Comune di Ficarolo è stata assegnata la quota di € 13.831,97 secondo i seguenti criteri:

- una quota di €. 12.490,48, pari al 80% del totale, ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune;
- una quota di € 1.341,49, pari al restante 20%, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro- capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione;
- il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui trattasi, collocandola nell'ambito dei "Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge";
- dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio n. 43 del 03/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall'art. 1 della suddetta ordinanza: "*a misure urgenti di solidarietà alimentare*";

CONSIDERATO che la citata Ordinanza stabilisce altresì che il Comune, per l'utilizzo di tali risorse, è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D. Lgs. n. 50/2016, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

RILEVATO che la citata Ordinanza prevede altresì che spetti a ciascun Comune individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

CONSIDERATA la necessità di predisporre tutti gli strumenti necessari per l'attuazione della misura di cui sopra e definire i requisiti di accesso alla stessa;

- tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 658/2020 sopra citata dovranno fare apposita istanza con autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale;

CONSIDERATO che le domande che perverranno saranno prese in carico dal Servizio Sociale che, sulla base delle dichiarazioni rese in maniera tale da garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'attivazione/modulazione del contributo, salvo necessità di approfondimento tramite eventuale colloquio telefonico, in ossequio alle disposizioni previste nei Decreti sopra citati; il Servizio Sociale valuterà l'ammissibilità e l'importo del buono da erogare al nucleo richiedente in possesso dei requisiti previsti dall'ordinanza n. 658/2020;

CONSIDERATO che le somme saranno erogate attraverso il rilascio di buoni spesa cartacei dell'importo di € 5,00 cadauno fino all'importo massimo previsto per ogni nucleo familiare dichiarato in sede di presentazione dell'autocertificazione e previa verifica anagrafica;

CONSIDERATO altresì che i buoni spesa saranno utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali situati all'interno del territorio comunale e che hanno aderito all'iniziativa;

VISTA la modulistica appositamente predisposta, allegata al presente atto di cui forma parte integrante:

- Modello A) avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà;
- Modello B) Richiesta di accesso al contributo per la solidarietà alimentare comprensivo di Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti;

RITENUTO, per le suddette considerazioni, di dover procedere all'approvazione dei criteri di accesso alla misura economica di solidarietà alimentare come di seguito indicato:

- *residenza nel Comune di Ficarolo al momento della presentazione della domanda;*
- *di trovarsi più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus covid-19 o in stato di bisogno;*
- *condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare l'impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l'acquisto di beni di prima necessità con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni sopravvenute;*
- *non disporre di una giacenza bancaria e/o postale alla data del 29/03/2020 superiore a € 5.000,00;*
- *nella valutazione delle istanze verrà data priorità ai nuclei:*
 - non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno pubblico (es. reddito e pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, pensioni superiori al minimo vitale pari ad € 459,83 e altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale);
 - con persone minori di anni 18;
 - con persone con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3;

CONSIDERATO che, per l'accesso alle risorse per la solidarietà alimentare, il contributo verrà corrisposto previa presentazione di domanda via e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Ficarolo o in forma cartacea da indirizzare all'Ufficio Servizi Sociali, completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

RILEVATA infine la necessità di individuare le imprese esercenti il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, presenti sul territorio comunale, presso le quali potranno essere utilizzati i buoni spesa finanziati dal Fondo di Solidarietà Alimentare, che verranno consegnati ai beneficiari, in attuazione di quanto sopra esposto;

PRESO ATTO che l'ufficio servizi sociali ha preso contatto con i seguenti operatori commerciali al fine di definire le modalità con cui gli stessi accetteranno dei buoni spesa sottoscritti dal responsabile del servizio a seguito dei quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo poi fattura a questa amministrazione:

- Coop Reno di S. Giorgio di Piano – punto vendita di Ficarolo;

- Macelleria Saretto di Ficarolo;
- Panificio Gulinati di Bondeno – punto vendita di Ficarolo;

VISTO l'art. 12. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che recita: *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili di Settore competenti;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli EE. LL.”;
- lo Statuto Comunale;

CON voti unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 e l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
3. di prendere atto del contributo di € 13.831,97 disposto con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e adeguatamente contabilizzato con apposita variazione di bilancio di cui alla delibera di G.C. n. 43 del 03/04/2020, citata in premessa;
4. di approvare i criteri di ammissibilità e di erogazione della misura economica di solidarietà alimentare espressi in premessa;
5. di approvare gli allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - Modello A) avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà;
 - Modello B) Richiesta di accesso al contributo per la solidarietà alimentare comprensiva di Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti;
6. di assegnare ai Servizi Sociali del Comune il compito di valutare le domande che verranno presentate dagli interessati per l'erogazione dei benefici alimentari e, dopo celere istruttoria, rilasciare ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa “una tantum” fino a concorrenza delle somme trasferite secondo questa tabella:

Nucleo n. 1 componente	€ 100,00
Nucleo n. 2 componenti	€ 200,00
Nucleo n. 3 componenti	€ 300,00
Nucleo n. 4 componenti	€ 400,00
Nucleo n. 5 o più componenti	€ 500,00

7. di disporre che, nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale o statale); tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2 - comma 6 - dell'ordinanza n. 658 dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale;
8. di istituire l'elenco delle imprese esercenti il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, presenti sul territorio comunale, presso le quali potranno essere utilizzati i buoni spesa finanziati dal Fondo di Solidarietà Alimentare di cui all'ordinanza n. 658/2020;
9. di autorizzare il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare per quanto previsto dall'ordinanza in oggetto l'intera somma di cui si è accerta l'entrata nei punti precedenti e di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni:
10. di disporre che ogni settimana gli esercizi commerciali aderenti renderanno i buoni ricevuti e mensilmente emetteranno a carico del comune una fattura elettronica cumulativa con il dettaglio degli acquisiti eseguiti con ciascun buono;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza di attuare il prima possibile le misure di aiuto alimentare previste,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

